Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 19 maggio 1934 - Anno XII** — **Numero 118**

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per alcuni prodotti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 aprile 1934, n. 96, alla tabella contenuta nell'art. 2, colonna 2ª (recipienti) ove è stampato « botti, barili o caratelli di legno, cerchiati in legno o in ferro e fusti di *legno* » deve leggersi « e fusti di *ferro* », come risulta dal testo del decreto.

Nel titolo del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1934, n. 111, concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 circa la concessione della ferrovia Rimini-S. Marino, la data è stata erroneamente indicata « 9 marzo 1934 » anzichè « 9 febbraio 1934 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 19 MAGGIO 1934-XII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1934-XII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1934, n. **769.**

Agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che approvò e rese esecutoria la convenzione stipulata il 29 luglio 1925 per la concessione alla Società Bergamasca Autovie della costruzione e dell'esercizio della strada, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Milano e Bergamo;

Ritenuto che con l'art. 9 del detto Nostro decreto venne dichiarata esente dai diritti di segreteria la convenzione approvata e ne fu autorizzata la registrazione col pagamento della sola tassa fissa di L. 10;

Che però non furono accordate le medesime agevolazioni fiscali consentite in data posteriore alle altre Società concessionarie di autostrade, e precisamente la registrazione con la medesima tassa fissa anche degli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue dipendenze ed accessori;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla estensione di tali norme anche nei riguardi dell'autostrada Milano-Bergamo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno registrati con la tassa fissa di L. 10 gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione della detta autostrada, sue pertinenze ed accessori.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1934, n. **770.**

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta e l'urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Lecce, adottato con deliberazione del podestà del 21 maggio 1933, n. 416, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza dell'assemblea generale del 28 novembre 1933-XII, n. 2385.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in iscala 1:2000, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Lecce provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Lecce a mano a mano che

se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Lecce preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriandi, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Lecce in seguito a richiesta del comune di Lecce, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Lecce, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiuto nel termine stabilito per l'esecuzione dei piani esecutivi, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Lecce è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

Art. 11.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Lecce per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con R. decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 14.

In quanto non disposte o modificate col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 41. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Lecce.

Art. 1.

I proprietari dei suoli e degli edifici compresi nel piano regolatore e di ampliamento, che intendono costruire, riedificare o modificare le costruzioni esistenti, debbono, salvo quanto è disposto nei successivi articoli, uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento e di quelli comunali, edilizio e di igiene, nonchè alle norme di ornato e di estetica stabilite nei rispettivi piani particolareggiati, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 2.

Le costruzioni o modificazioni di edifici prospettanti determinate vie e piazze saranno eseguite in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica, comprendente le aree e gli edifici della zona, da contemplarsi nei relativi piani particolareggiati, adottati dal Comune sentita la Commissione suddetta.

Art. 2.

È costituita una speciale Commissione composta come appresso:

1) podestà o un suo delegato, che ne ha la presidenza;
2) ingegnere capo del Comune;
3) sovrintendente antichità e belle arti o un suo delegato;
4) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
5) ingegnere capo del Genio civile di Lecce;
6) medico provinciale;
7) segretario provinciale Sindacati ingegneri;
8) fiduciario del Gruppo urbanistico del Sindacato provinciale ingegneri di Terra d'Otranto;
9) fiduciario del Gruppo edilizio del Sindacato provinciale ingegneri di Terra d'Otranto;
10) un rappresentante del Sindacato artisti;
11) un rappresentante della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia da designarsi annualmente dal presidente della Federazione stessa;
12) due esperti, di cui uno architetto laureto, designati annualmente dal podestà.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) ha le attribuzioni della Commissione comunale edilizia, alla quale si sostituisce nei limiti della zona compresa nel piano regolatore del vecchio nucleo della città di Lecce;

b) coadiuva tanto il Comune che i privati con pareri e proposte nell'attuazione del piano regolatore;

c) dà pareri e fa proposte a richiesta degli interessati, ed ove occorra anche di ufficio, sui lavori di parziale ricostruzione degli edifici o dei soli prospetti, e sulle opere di sistemazione per il risanamento interno degli edifici e degli isolati (ampliamento e collegamento di cortili, parziale demolizione di sopraelevazione, apertura di finestre su spazi comuni o proprietà estranee e simili) e sulla modalità di reparto della spesa tra i cointeressati;

d) determina il perimetro dei comprensori per la costituzione dei consorzi dei proprietari;

e) formula all'Amministrazione comunale le proposte di ogni altro provvedimento che ravviserà opportuno per realizzare gli scopi di sistemazione igienico-edilizia del piano.

Art. 4.

Il Comune ha facoltà d'intimare ai proprietari di stabili compresi nella zona del vecchio nucleo della città, interes-

sato dal piano regolatore, di eseguire lavori e di attenersi alle prescrizioni del piano e dei progetti di sistemazione e ricostruzione, di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Il podestà, determinato il perimetro di ogni isolato o comprensorio, ne informa i proprietari delle aree che vi sono comprese, mediante avviso da notificarsi individualmente in forma amministrativa, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali e mediante manifesto da comunicarsi alla Associazione sindacale e da pubblicarsi nell'albo pretorio, nella località più centrale dell'abitato e, particolarmente, nei pressi della località da ricostruirsi.

Negli avvisi suddetti saranno trascritte e opportunamente riassunte le disposizioni di cui all'art. 4 della legge di approvazione del piano e all'articolo seguente del presente regolamento.

Art. 6.

Gli atti con i quali i consorzi e i privati espropriandi dichiareranno di avvalersi del diritto loro spettante in virtù del predetto art. 4 della legge di approvazione del piano, dovranno essere notificati al podestà entro due mesi dalla notificazione prescritta dall'articolo precedente.

Il podestà determina le condizioni particolari della ricostruzione o sistemazione, sentita la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 7.

I consorzi ed i concessionari delle opere s'intendono sostituiti al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi all'esecuzione del piano regolatore, alle espropriazioni ed ai contributi di miglioria, salvo le speciali modalità e limitazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

Le costruzioni nuove o rinnovate nel vecchio nucleo dell'abitato, salvo maggiori limitazioni in altezza derivanti dalla applicazione del regolamento edilizio in vigore, devono avere comunque non più di tre piani, compreso il pianterreno.

Il podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2, può autorizzare deroghe alla suddetta limitazione solo in casi eccezionali ed ove le condizioni generali della località garantiscano da inconvenienti sia nei riguardi igienici che estetici.

Il podestà, sentita la Commissione, può del pari vietare la sopraelevazione di case esistenti, anche se inferiore ai tre piani, quando esse si trovino su vie strettissime e sia da ritenersi che la nuova massa costruttiva possa peggiorare le condizioni generali dell'isolato o dell'ambiente architettonico.

Art. 9.

Per le nuove costruzioni da eseguirsi nella città vecchia, in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore, si prescrive che i pavimenti dei piani terreni, da destinarsi ad abitazioni, dovranno essere al disopra del piano stradale di almeno 60 centimetri e che si farà divieto di abitabilità per gli ambienti dei piani superiori che non ricevano luce ed aria diretta ed abbiano cubatura inferiore a 20 metri cubi.

Art. 10.

In relazione e ad integrazione delle finalità del piano regolatore, viene stabilito che nella formazione di nuovi elementi architettonici delle facciate, nel vecchio nucleo della città, è di norma vietato l'impiego della pietra artificiale e del cemento, e che per le mostre di porte, finestre e simili deve di norma adoperarsi la pietra locale.

Per la copertura delle case i proprietari debbono di norma attenersi al sistema delle terrazze di tradizione locale.

Le eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal podestà, a suo insindacabile giudizio.

Art. 11.

Il podestà ha facoltà di ordinare che gli elementi in pietra eventualmente dimessi nelle demolizioni come porte, finestre, stemmi, angoli sagomati di edifici e simili, siano riutilizzati negli stessi edifici o in altri prossimi, per evitarne la dispersione ed assicurare che rimangano a ricordo e ad ornamento delle vie cittadine.

Art. 12.

Le norme indicate negli articoli precedenti circa il restauro architettonico della edilizia privata entro il perimetro del piano regolatore della città vecchia, si applicano anche alle costruzioni esistenti che abbiano elementi disarmonici con l'ambiente, ogni qualvolta i proprietari intendessero modificarle.

All'atto della denunzia delle opere prescritte dal regolamento generale edilizio, il podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2, notificherà eventualmente le prescrizioni particolari cui debbono attenersi in occasione della esecuzione.

I proprietari possono esimersi dall'adempimento di tali prescrizioni chiedendo al Comune l'espropriazione degli immobili.

Art. 13.

Quando per effetto dell'esecuzione di un piano particolareggiato una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista, e costituisca, a giudizio del Comune, un deturpamento che torni a disdoro della città, particolarmente nei riguardi della importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto della esecuzione del piano, è in facoltà del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune. Il Comune può imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito. In caso di rifiuto il Comune ha la facoltà di procedere all'esproprio dello intero edificio, corrispondendo una indennità determinata secondo le norme contenute nella legge di approvazione del piano.

Art. 14.

In caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili, il Comune può senz'altro imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'allineamento generale delle strade e in ogni caso per una profondità non superiore ad un metro.

Art. 15.

Nelle zone del piano di ampliamento, destinate a villini, le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale di metri 6 e dagli altri confini non inferiore a metri 3. Dovranno essere composte di non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo e non potranno coprire una superficie maggiore di metri quadrati 100 più un quinto della superficie totale della zona sulla quale sorgono.

Potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per un'area non superiore ai due terzi della superficie coperta del piano terreno.

Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da spazio coltivato a giardino. La recinzione dei villini sia verso strada che verso le proprietà finitime, dovrà essere fatta con zoccolatura in pietra sormontata da cancellata in ferro.

Art. 16.

Nelle zone del piano di ampliamento, destinate a costruzioni intensive, dovranno essere osservate le disposizioni sancite nel regolamento generale edilizio.

Art. 17.

Contro i provvedimenti del podestà è ammesso ricorso entro 30 giorni al prefetto della Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1934, n. 771.
Riduzione della rendita dotale militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1930, n. 950, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale forestale le disposizioni contenute nel testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle norme concernenti la rendita da vincolarsi per la costituzione della dote militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ad eccezione di quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo e degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e delle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato, o sopra beni immobili, ovvero su titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 4900 nominali per il grado di sottotenente;

di L. 3150 nominali per il grado di tenente;

di L. 2100 nominali per il grado di capitano e di primo tenente;

di L. 1050 nominali per il grado di maggiore e di primo capitano; o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

« Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito o della Regia guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo Reali equipaggi marittimi della Regia marina e per gli ufficiali della Regia aeronautica provenienti dai sottufficiali, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a L. 2100 nominali.

« I sottufficiali già ammogliati, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente effettivo nel Corpo Reali equipaggi marittimi della Regia marina, oppure nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi, e nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e in quello di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, non hanno obbligo della costituzione della dote ».

Art. 2.

Con declaratoria del Tribunale supremo militare, su richiesta dell'interessato, anche le rendite assicurate, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, con ipoteca sopra beni immobili, ovvero con vincolo sopra titoli di Stato diversi da quelli del Debito pubblico consolidato 5% convertito o sopra titoli garantiti dallo Stato, possono essere ridotte alla misura da questo decreto stabilita.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 4 del testo unico approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, modificato dallo art. 1 del presente decreto e quelle dell'art. 8 dello stesso testo unico, modificato dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 249, si applicano anche agli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 24 aprile 1934 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 70. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-61 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Francesca Laurentig fu Biagio vedova Frandolig, nata a Doberdò il 15 settembre 1856 e residente a Vermegliano, sono restituiti nella forma italiana di « Laurenti » e « Franti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1504)

N. 11419-65 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Frandolig fu Pietro, nato a Ronchi dei Legionari l'8 settembre 1850 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Franti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia fu Giuseppe, nata l'8 agosto 1854, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1506)

N. 11419-67 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Sofia Frandolig fu Andrea, nata a Doberdò il 21 gennaio 1909 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Franti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Alma fu Andrea, nata il 28 settembre 1911, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1508)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Avviso di rettifica.

Nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 2 maggio 1934, a pag. 50, 2ª colonna, al titolo « Topografia e disegno topografico » ultima linea del sottotitolo « Prova pratica » devono intendersi aggiunte le seguenti parole:

Elementi di diritto civile.

Prova orale:

Sul programma di insegnamento del corso (3ª e 4ª classe).

e a pag. 52, 2ª colonna, al titolo « Telegrafia e radiotelegrafia » ultima linea del sottotitolo « Prova orale e pratica » devono intendersi aggiunte le seguenti parole:

Geografia commerciale
(per i soli candidati provenienti da scuola privata o paterna)

Prova orale:

Sul programma d'insegnamento della 3ª classe.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 150.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2645 — Data: 22 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Re Cesare fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 272 Mod. X — Data: 16 dicembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria prov. Roma — Intestazione: Basilici Anselmo di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 9, consolidato 3 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6268)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti. 75 — Numero del certificato provvisorio: 2063 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Nerini Giuseppe, domic. a Prato — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 2031 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Giovannelli Alvise di Savino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio 944 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 8954 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Chiari Luigi fu Giovanni da Sorbolo (Parma) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 3951 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Rossetti Italiano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 2934 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Pantaleoni Pio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 25717 — Consolidato 5 % — Data di emissione 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Morandini Ercole fu Guglielmo — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 6160 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: La Barbiera Domenico di Vito, domic. ad Alessandria della Rocca — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 8520 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Delledonne Filippo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 6628 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Pansa Paolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 2368 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Maggiore Genoveffa — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 1633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Velasco Angelo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 3238 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Piccioli Paolo fu Pietro da Grosseto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 5626 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Benott Alfredo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 92 — Numero del certificato provvisorio: 2367 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Zamparini Arrigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 6015 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Laurenti Ada — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1670)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 111.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.795
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	49.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.655
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.075
Olanda (Fiorino)	8.11
Polonia (Zloty)	223.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.60
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.05
Id. 3,50 % (1902)	81.625
Id. 3 % lordo	62.20
Prestito Redimibile 3,50 %	82.50
Buoni novennali Scadenza 1934	100.825
Id. id. id. 1940	106.05
Id. id. id. 1941	106.325
Id. id. id. 1943	100.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	471903	35 —	Prole nascitura di Torazzina *Pietro* fu Carlo, domt. a Desenzano del Lago (Brescia) con devoluzione nel caso di non sopravvenienza della prole titolare a Torazzina Angela, Marianna e Carlo di Attilio, minori ed alla prole nascitura di esso Torazzina Attilio fu Carlo.	Prole nascitura di Torazzina *Girolamo-Pietro* fu Carlo ecc. come contro
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	1904 1905 1906 1907	Cap. 30,000 — » 30,000 — » 8,500 — » 16,500 —	Troyer Antonietta, Troyer Carlo, Troyer Antonietta e Carlo fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Pegoraro *Giuseppina* ved. Troyer. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Pegoraro *Giuseppina* ved. Troyer.	Troyer Antonietta, Troyer Carlo, Troyer Antonietta e Carlo fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Pegoraro *Anna-Giuseppina* fu Antonio ved. Troyer. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Pegoraro *Anna-Giuseppina* fu Antonio, ved. Troyer (Torino).
Cons. 5 % Littorio	61266	225 —	Troyer Antonietta fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Pegoraro *Giuseppina* fu Antonio, ved. Troyer, dom. a Torino.	Troyer Antonietta fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Pegoraro *Anna-Giuseppina* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	61267	225 —	Troyer Carlo fu Francesco, minore ecc., come la precedente.	Troyer Carlo fu Francesco, minore ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	407713 407712	10 — 10 —	Troyer Carlo, Troyer Antonietta fu Carlo minori ecc. come la precedente.	Troyer Carlo, Troyer Antonietta fu Carlo minori ecc. come la precedente.
3,50 % »	591184 572544	70 — 119 —	Crotti di Costigliole Ida fu Gian Michele, minore sotto la p. p. della madre Gemma Cerino-Zegna di Quintino, ved. di Gian Michele Crotti di Costigliole, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ferrari-Ardicini Ida, ved. di *Federico* Crotti di Costigliole.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Ferrari-Ardicini Ida fu Giovanni, ved. *in prime nozze di Crotti Imperiale di Costigliole Alessandro ed in seconde nozze di Crotti-Derossi di Costigliole Carlo-Federico.*
3,50 % »	572543 591183	119 — 70 —	Crotti di Costigliole Alessandro ecc. come la precedente ed usuf. come sopra.	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
» » »	591185 572548 572545	70 — 38.50 119 —	Crotti di Costigliole Alberto ecc. come la precedente e con usufrutto come sopra.	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
» »	572547 591187	38.50 24.50	Crotti di Costigliole Ida ecc. come la precedente; con usufrutto congiuntamente a Ida Ferrari-Ardicini fu Giovanni, ved. di Federico Crotti di Costigliole e Gemma Cerin-Zegna di Quintino, ved di Gian Michele Crotti di Costigliole.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente, come la precedente ed a Gemma Cerino-Zegna ecc. come contro
» »	572546 591186	38.50 24.50	Crotti di Costigliole Alessandro ecc. come la precedente: con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro; con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	102138	580 —	Savoretti *Luisa* fu Modesto, dom. ad Azzeglio (Torino).	Savoretti *Luigia* fu Modesto, dom. come contro.
»	43769	100 —	Bret *Francesco* di *Nicolao*, dom. a Cesana Torinese (Torino).	Bret *Michele-Francesco* di *Nicola-Antonio*, dom come contro.
3,50 %	703038	308 —	Romano Rosa fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Iacona Maria-Luisa ved. di Romano Vinvenzo*, dom. a Niscemi (Caltanissetta).	Romano Rosa-*Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, dom. a Niscemi (Caltanissetta).

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE EELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	53620 53621	750 — 750 —	Sarno Carlo } fu Vincenzo, minori sotto la Sarno Flora } tutela di Salsi Luigi fu *Amedeo*, dom. a Napoli.	Sarno Carlo } fu Vincenzo, minori sotto la Sarno Flora } tutela di Salsi Luigi fu *Amadio*, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	462041	1,750 —	*Lanzerotta* Maria-Agostina fu Salvatore, nubile dom. a Termini Imerese (Palermo).	*Lanzarotta* Maria-Agostina fu Salvatore, nubile, dom. come contro.
3,50 % »	777674 777676	420 — 420 —	Libutti Virginia fu Vincenzo, minore sotto la *tutela dell'avo paterno Libutti Luigi* fu Nicola, dom. a Rionero in Vulture (Potenza).	Libutti Virginia fu Vincenzo, minore sotto la *p. p. della madre Viggiani Angela* fu *Francesco*, ved. Libutti, dom. come contro.
»	445082	24.50	Casse *Angelina* fu Giovanni-Antonio, moglie di Fontan Giovanni, dom. in Exilles (Torino).	Casse *Maria-Rosaria-Angelina* fu *Giovanni Antonio*, moglie di Fontan Giovanni, dom. ad Exilles (Torino).
» »	503793 503794	35 — 17.50	*Cassi Angelina* fu *Antonio*, moglie ecc. come la precedente.	
»	80853	175 —	*Mosone* Defendente fu Lorenzo, dom. a Bognanco dentro-Ossola (Novara).	*Mosoni* Defendente fu Lorenzo, dom. come contro.
»	293575	87.50	Caldonazzi Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Frugoni Enrico, domt. in Alba (Cuneo).	Caldonazzi *Anna-Maria-Catterina* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
» Cons. 5 %	619127 52756	10.50 1,090 —	Briquet *Giannino* fu Giovanni Battista minore sotto la p. p. della madre Delevoye Maria fu Adolfo, ved. di Briquet Giovanni Battista dom. a Milano.	Briquet *Giovanni* fu Giovanni Battista minore ecc come contro.
3,50 % »	681561 681562	70 — 70 —	Castagnino Francesco } di Bartolomeo, do- Castagnino Giov. Pietro } miciliati in Avagno (Genova) il primo ed a Genova il secondo; con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Castagnino Bartolomeo fu Francesco e *Abbate Dominica* fu Francesco, domiciliati a Carradano (Genova).	Intestate come contro; con usufrutto congiuntivo e cumulativo di coniugi Castagnino Bartolomeo fu Francesco ed *Abate Maria-Domenica* fu Francesco domt. come contro.
Cons. 5 %	336076	100 —	Micone *Laura* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Massimo (Campobasso).	Micone *Maria-Laura-Antonia*, minore ecc. come contro.
»	228411	540 —	Ruschi *Giorgia* fu Giulio, moglie di *Lavoley* Carlo fu Roberto, dom. a Pisa, vincolata.	Ruschi *Cecilia-Giorgia-Laura* fu Giulio, moglie di *Lawley* Carlo fu Roberto, dom. a Pisa, vincolata.
» »	213074 213073	515 — 255 —	Locati *Teresa*, Ernesto e Piera, minori sotto la p. p. della madre Pasi Elvira, fu Ernesto, ved. Locati, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto a Zeppelli Adelaide di Giuseppe, ved di Radaelli Giovanni, dom. a Robecco sul Naviglio (Milano).	Locati *Maria-Teresa*, Ernesto e Piera fu Pietro, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto come contro.
3,50 %	742798	623 —	Forti Emma di Davide, moglie di Piperno *Pacifico*, dom. a Roma, vincolata.	Forti Emma di Davide, moglie di Piperno *Salomone-Pacifico*, dom. in Roma, vincolata.
»	800639	15,834.50	Della Porta Lucia di Gaudenzio, moglie di Ponzone Vittorio, dom. ad Albaro (Genova); con usuf. vital. a Della porta De Carli Gaudenzio fu Maurizio, dom. a Torino.	Della Porta *De Carli* Lucia di Gaudenzio, moglie ecc. come contro e con usufrutto come contro.
Buono del Tesoro novennale 3ª serie	1308	Cap. 8,000 —	Garcin *Gaspare*, Giuseppe, Lucietta ed Eugenia di Marco, minori sotto la p. p. del padre con usufrutto vitalizio a Garcin Marco.	Garcin *Giovanni-Gaspare-Carlo-Guido*, Giuseppe, Lucietta ed Eugenia di Marco, minori ecc. come contro e con usuf. vital. come contro
Cons. 5 %	545999	1,000 —	Saretti Giacomo-Luigi di Giuseppe, domt. a Pagno (Cuneo); con usuf. a *Perotti* Catterina-Francesca di Maurizio, moglie di Saretti Giacomo-Luigi.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Perotto* Catterina-Francesca di Maurizio, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE EELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	522775	85 —	Pesce Umberto fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Falconi* Maria di Ernesto, ved. Pesce, dom. a Salerno; con usuf. vital. a *Falconi* Maria di Ernesto, ved. di Pesce *Ernesto*.	Pesce Umberto fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Falcone* Maria di Ernesto, ved. Pesce, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a *Falcone* Maria di Ernesto, ved. di Pesce *Vincenzo*.
»	422667	360 —	Corbari Maria fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Ottonelli *Angela*, ved. di Corbari Alfredo, d[illegible] a Carcare (Genova).	Corbari Maria fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Ottonelli *Maria-Francesca* ved ecc. come contro.
3,50 %	705574	378 —	Gallo *Antonetta* fu Antonio, moglie di Canaviello Giuseppe dom. in Avellino, vincol.	Gallo *Maria-Antonia* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	323738	805 —	Flagiello Mario, Ermanno, *Igino*, Adelina, Adolfo e Giovannantonio fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Ceparano Rosa fu Giuseppe, ved. di Flagiello Giovanni, dom. a Napoli.	Flagiello Mario, Ermanno, *Igina*, Adelina, Adolfo e Giovannantonio fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	323739	130 —	Intestata come la precedente, vincolata di usufrutto.	Intestata come la precedente, vincolata di usufrutto.
3,50 %	685881	129.50	Bancalari Giovanni-Battista fu Luigi-Giovanni Battista-Luca detto Luca, dom. a Chiavari (Genova); con usuf. vital. a Gagliardo *Rachele* fu Vincenzo, ved. di Bancalari Luigi-Giovanni Battista-Luca, detto Luca, dom. a Chiavari.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gagliardo *o Gagliardi* Maria-*Pelegna-Angela-Rachele* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro
»	685882	129.50	Bancalari Luigi-Maria-Maddalena-Marcella fu Luigi-Giovanni-Battista-Luca detto Luca, moglie di Sammichele Mario fu Bernardino-Americo, dom. a Chiavari (Genova).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	685883	129.50	Bancalari Giovanna-Maria Luigia — fu Luigi-Giovanni - Battista-Luca detto Luca, nubili domt a Chiavari (Genova); con usuf. vital. come la preced.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	685884	129.50	Bancalari Maria-Linda-Pellegrina (vulgo Gabriella. — fu Luigi-Giovanni - Battista-Luca detto Luca, nubili domt a Chiavari (Genova); con usuf. vital. come la preced.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	685885	129.50	Bancalari Luigia-Maria-Delfina. — fu Luigi-Giovanni - Battista-Luca detto Luca, nubili domt a Chiavari (Genova); con usuf. vital. come la preced.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	685886	129.50	Bancalari Vincenza-Maria vulgo Delfina. — fu Luigi-Giovanni - Battista-Luca detto Luca, nubili domt a Chiavari (Genova); con usuf. vital. come la preced.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	130073	1,375 —	Guerrisi cav. dott. Domenico fu *Antonio*, dom. a Cittanova (Reggio Calabria).	Guerrisi cav. dott. Domenico fu *Antonino*, dom. come contro.
3,50 %	799927	234.50	De Lorenzi Giuseppe fu Giovanni, dom. a Torino; con usuf. vital. a Rolle Petronilla fu Ignazio, ved. di Belli *Saverio*, domt. a Torino.	De Lorenzi Giuseppe fu Giovanni, dom. a Torino; con usuf. vital. a Rolle Petronilla fu Ignazio, ved. di Belli *Carlo-Francesco-Saverio* dom. a Torino.
Cons. 5 %	133047 283679	1,920 — 2,575 —	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 %	231996	910 —	Bechis *Felicita* fu Luigi, moglie di Rotta Giuseppe, dom. a Torino, vincolata.	Bechis *Adele-Giuseppina-Felicita-Gabriela* fu Luigi, moglie, ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	157408 162358	100 — 100 —	*Buonincontro Teresa* fu *Florindo*, moglie di Scala Giovanni fu Luigi, domt. a New York.	*Buoninconti* Teresa fu *Florinto*, moglie ecc. come contro.
3,50 %	621876	1,781.50	Fraterna Generale di Culto e Beneficenza degli Israeliti in Venezia; con usufrutto vitalizio a Polacco Anna fu *Salvatore* chiamato Girolamo, ved. di *Cosiner* Angelo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Polacco Anna fu *Salomon*, vedova di *Kosiner* Angelo.
Cons. 5 %	68676	395 —	Mazzolari Giuseppe fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ciboldi Elide fu Battista, ved. di Mazzolari Francesco, domiciliato a Soresina (Cremona); con usufrutto vitalizio a Mazzolari *Adele* fu Giovanni, moglie di Caffi Benigno.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Mazzolari *Anita-Adele* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

6269)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	291652 291654	85 — 15 —	*Valentini Maddalena* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre Pompa Santa, ved. *Valentini*, domt. a Picinisco (Caserta). La seconda rendita è con usuf. a Pompa Santa fu Isidoro, ved. *Valentini*.	*Valentino Elena* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre Pompa Santa, ved. *Valentino*, domt. come contro. La seconda rendita è con usuf. a Pompa Santa fu Isidoro, ved. *Valentino*.
»	192046	1.185 —	*Spagnol* Ida fu Giovanni, nubile, domt. a Venezia; con usuf. vital. a May Lucia detta Enrichetta fu *Angelo*, ved. di Spagnol Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a May Lucia detta Enrichetta fu *Carlo-Augusto*, ved. ecc. come contro.
3,50 %	743716 743717	122,50 119 —	Nuzzolillo Raffaele fu Luigi, domt. a Dragoni (Caserta).	Nuzzolillo *Angelo-Raffaele-Maria* fu *Marco-Luigi*, domt. come contro.
»	540603	245 —	Pagano *Elvira*, Nicola, *Maria*, Addolorata e Francesco fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre De Marco Rosa di Nicola, ved. di Pagano Vincenzo, domt. a Squinzano (Lecce).	Pagano *Anna-Maria-Elvira*, Nicola, *Carmela-Anna-Maria*, Addolorata e Francesco fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
»	795144	2.800 —	Pirillo *Antonio*, Caterina, Francesco, Mario, Ferruccio, Giuseppina, Luigi ed Alfonsina fu Nestore, minori sotto la p. p. della madre Pirillo Giuseppina fu Alfonso, ved. Pirillo, domt. a Rossano (Cosenza) con usuf. vitale a Mannarini Caterina fu Raffaele, ved. di Pirillo Antonio.	Pirillo *Gaetano-Giuseppe-Antonio*, Caterina ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	80567	150 —	*Dinerfio Guido* di Pio domt. a New York.	*Guidi Telesforo* di Pio domt. a New York.
3,50 %	153411	210 —	*Bongiovanni* Felicita fu Domenico, nubile, domt. a Mondovì (Cuneo).	*Bongioanni* Felicita ecc. come contro.
»	338158	70 —	Pellati *Goffredo* fu *Pier*-Giuseppe, domt. a Ganalero (Alessandria) ipotecata.	Pellati *Lorenzo-Giovanni-Goffredo* fu *Pietro*-Giuseppe, domt. come contro, ipotecata.
»	202374	210 —	Massone *Clotilde* di Carlo moglie di Focacci Giovanni di Domenico, domt. a Genova, ipotecata.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* di Carlo-*Federico* moglie ecc. come contro, ipotecata.
»	664947	77 —	Peretti *Valentino* fu Antonio, domt. a *Volvere* (Torino).	Peretti *Giuseppe-Maria-Valentino* fu Antonio, domt a *Volvera* (Torino).
Cons. 5 %	516395	550 —	Caramelli *Enzo*, Camillo, Giorgio e Leda fu Aristodemo, minori sotto la p. p. della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo, ved. Caramelli, domt. a Livorno.	Caramelli *Vincenzo*, Camillo ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	5044	50 —	Ricaldone *Maria* fu Carlo, moglie di Del . . nico Archimede, domt. a Milano, vincolata.	Ricaldone *Anna-Maria-Teresa* fu Carlo, moglie ecc. come contro, vincolata
Cons. 5 %	317024	250 —	Costanzo Maddalena fu Sossio, moglie di Arcangelo Costanzo, domt. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto vitalizio a Farina *Maria Sossia* fu Gioacchino, ved. di Costanzo Sossio, domt. a Frattamaggiore (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vitale a Farina *Sossia Angela-Maria* ecc. come contro.
» »	472002 472003	30 — 30 —	Manco Flora } Manco Salvatore } fu *Cosimo Rocco*, minori sotto la p. p. della madre Levantaci *Santa-Addolorata* fu Saverio, domt. ad Alezio (Lecce).	Manco Flora } Manco Salvatore } fu *Rocco* minori sotto la p. p. della madre Lavantaci *Addolorata* fu Saverio, domt. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % »	442718 442719	38,50 10,50	Ferrero Lucia o Michele fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Battù *Eleonora* di Giovanni, ved. Ferrero, domt. a Torino. La seconda rendita è con usufrutto vital. a Battù *Eleonora* di Giovanni, ved. Ferrero, domt. a Torino	Ferrero Lucia e Michele fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Battù *Maria-Teresa-Eleonora detta Eleonora* di Giovanni, ved. Ferrero, dom. a Torino. La seconda rendita è con usuf. vital. a Battù *Maria-Teresa-Eleonora* di Giovanni, ved. ecc come contro.
»	821567	2.100 —	Siapolo *Corsolina* di Matilde, nubile, dom. a Torino; con usuf. a Segre Camillo fu David, dom. a Torino.	Siapolo *Consolina* di Matilde, nubile, dom. come contro e con usuf. come contro.
Cons. 5 %	505580	890 —	De Mutinelli *Napoleone* Maria fu Pace, Formenti Antonietta fu Gaetano, ved. De Mutinelli e *Marcabruni* Graziella, Carlo e Gualtiero di Gaetano, domt. a Riva (Trento) quali eredi indivisi di Formenti Viola.	De Mutinelli *Napoleon* Maria fu Pace, Formenti Antonietta fu Gaetano, ved. De Mutinelli e *Marcobruni* Graziella, Carlo e Gualtiero ecc. come contro.
3,50 %	817742	654,50	Arato Aminta fu Gennaro, *nubile*, dom. a Padula (Salerno)	Arato Aminta fu Gennaro, *minore sotto la p. p. della madre Marcucci Adele fu Cesare*, ved Arato, dom come contro
»	438384	556,50	Riva *Giuseppina* fu Carlo, minore emancipata sotto la curatela del di lei marito Romanoni Virgilio fu Francesco. dom. a Milano, vincolata	Riva *Antonia-Giuseppina* fu Carlo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	86460	170 —	Scopelliti Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Pispisa* Natala fu Francesco, ved. Scopelliti, dom a Messina.	Scopelliti Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Pispicia* Natala fu Francesco, ved ecc., come contro
»	216342	155 —	Innocenti Celestino fu Francesco, dom. a Vercelli; con usuf. ad Innocenti *Maddalena* fu Francesco, dom. a Vercelli. durante vita e stato nubile.	Intestata come contro; con usuf. ad Innocenti *Rosa-Maddalena* fu Francesco, ecc. come contro.
3,50 %	732942	129,50	*Gobetti* Carlo, Giovanni Giuseppe, Anna moglie di Filippone Serafino; *Teresa* moglie di Moda Giuseppe, Tecla moglie di Gerbino Giovanni e Paola moglie di Mecca Giuseppe, fratelli e sorelle fu Giovanni, eredi indivisi di *Gobetti* Giovanni, dom. a Venaria Reale (Torino); con usuf. vital. a Marchino Maria fu Giovanni, ved. di *Gobetti* Giovanni.	*Gobetto* Carlo, Giovanni, Giuseppe, Anna moglie di Filippone Serafino; *Maria-Teresa* moglie di Moda Giuseppe, Tecla moglie di Gerbino Giovanni e Paola moglie di Mecca Giuseppe, fratelli e sorelle fu Giovanni, eredi indivisi di *Gobetto* Giovanni, dom. a Venaria Reale (Torino); con usuf. vital. a Marchino Maria fu Giovanni, ved. di *Gobetto* Giovanni.
»	686587	147 —	Rosa-Rosso Oreste, Luigi, Domenico ed *Augusto* fu *Massimino*, gli ultimi tre minori sotto la tutela del primo, dom. a Susa, tutti quali eredi indivisi; con usuf. a Vaspa Margherita fu Giacomo, ved. di Rosa-Rosso *Massimino*.	Rosa-Rosso Oreste, Luigi, Domenico ed *Agostino* di *Massimo* ecc. come contro; con usuf. a Vaspa Margherita fu Giacomo, ved. di Rosa-Rosso *Massimo*.
Cons. 5 %	381789	10 —	Antomelli *Giovan-Gerardo* fu Pietro, dom. a Rezzato (Brescia) ipotecata	Antomelli *Gerardo-Giovanni* fu Pietro, dom. come contro, ipotecata.
»	146187	45 —	Pizzocro *Enrico* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Basso Maria fu Giuseppe, ved. Pizzocro, dom. a Genova.	Pizzocro *Furio-Enrico-Ernesto* fu Emilio, minore ecc. come contro.
3,50 %	233027	70 —	Fea *Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Fea *Catterina-Maria* fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Torino.
3,50 % (1902)	35826	35 —	Francia Emilia fu Giovanni Battista, moglie di *Beccio* Luigi fu Giovanni Battista, dom. a Donnaz (Torino), vincolata.	Francia Emilia fu Giovanni Battista moglie di *Bezzo* Luigi, ecc. come contro, vincolata

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione** Elenco n. 41.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	399699	378 —	Perrone di San Martino *Ferdinando*, Maria, Margherita fu Roberto, le due ultime minori sotto la p. p. della madre Castelnuovo delle Lanze Giulia-Alessandrina, ved. Perrone di San Martino, domt. a Torino; con usufrutto a Castelnuovo delle Lanze Giulia-Alessandrina fu Enrico, ved. Perrone di San Martino. domt. a Torino.	Perrone di San Martino Fernando, Maria, Margherita fu Roberto ecc. come contro e con usufrutto come contro.
»	768123	500,50	Biozzi Geltrude-Faustina-Margherita di Filippo, moglie di Sailer Giuseppe-Alessandro, domt. a Roma; con usufrutto a Biozzi Filippo fu *Guido* inabilitato sotto la curatela di Golini Dario fu Ferdinando, domt. a Porto Ercole (Grosseto) vincolata.	Intestato come contro; con usufrutto a Biozzi Filippo fu *Giuseppe* inabilitato sotto la curatela di Golini Dario ecc. come contro, vincolata.
»	823469	91 —	Graziani Manlio-Vittorio-Nicola fu Luigi, *presunto assente sotto la curatela di Barone Santo*, domt. a Rossano (Cosenza).	Graziani Manlio-Vittorio-Nicola fu Luigi, domt. a Rossano (Cosenza).
Cons. 5% Litt.	10233	10.360 —	Facchinetti *Pia* fu Carlo, moglie di Magnaguti Lodovico, domt. a Mantova, vincolata.	Facchinetti *Eugenia-Pia-Anna-Maria* fu Carlo-*Antonio*, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5%	129827	275 —	Facchinetti *Pia* fu Carlo, moglie di Magnaguti Lodovico fu Luigi, domt. a Mantova.	Facchinetti *Eugenia-Pia-Anna-Maria* fu Carlo-*Antonio*, moglie di Magnaguti Lodovico, domt. a Mantova.
3,50 % » » »	396477 396471 396475 396474	35 — 35 — 35 — 35 —	Negra Attilio, Negra Maria, Negra Caterina fu Giuseppe, minori sotto *p. p. della madre Mangola Cecilia ved. Negra*, domt. a Campertogno (Novara). Le ultime tre rendite sono con usufrutto vital. a Mangola Cecilia fu Carlo, ved. Negra, domt. a Campertogno.	Negra Attilio, Negra Maria, Negra Caterina fu Giuseppe minori sotto *la tutela di Negra Giovanni fu Andrea*, domt. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
» »	396473 396479	35 — 35 —	Negra Gioacchino fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente. La prima rendita è con usufrutto vitalizio come la precedente.	Negra Gioacchino fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente. La prima rendita è con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	396470	35 —	Negra *Federico* fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Negra *Mario-Federico-Guglielmo* fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente e con usufrutto vital. come la precedente.
»	518861	10,50	Negra *Federico* fu Giuseppe minore sotto la tutela di Negra Giovanni fu Andrea, domt. a Campertogno (Novara). Con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
» »	396472 396478	35 — 35 —	Negra Luigi fu Giuseppe, minore sotto *la p. p. della madre Mangola Cecilia, ved. di Negra Giuseppe*, domt. a Campertogno (Novara). La prima rendita è con usufrutto come la precedente.	Negra Luigi fu Giuseppe, minore ecc. Come la precedente. La prima rendita è con usufrutto come la precedente.
Cons. 5%	446467	750 —	Della Vedova *Irma* di Daniele, minore sotto la tutela di Modolo Luigi di Giovanni domt. a Venezia.	Della Vedova *Angela* di Daniele, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » » » »	654904 681446 696637 287235 788132 789507 791789	140 — 140 — 1.207,50 350 — 525 — 350 — 1.116,50	Bianco Delfina fu Giuseppe ved. di Baraing *Pietro-Annibale*, domt. a Pont. S. Martin (Torino).	Bianco Delfina fu Giuseppe, moglie di Baraing *Giacchino-Pietro-Annibale* domt. a Pont. S. Martin (Torino).
»	811764	350 —	Bianco Delfina fu Giuseppe, ved. Baraing *Pietro*, domt. come sopra.	
»	816293	350 —	Bianco Delfina fu Giuseppe, ved. di *Barding Pietro*, domt. come sopra.	
Cons. 5 %	247231	600 —	Silvestri Anna di Generoso, nubile, domt. a New York.	Silvestri Anna di Generoso, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a New York
3,50 %	791460	112 —	Salerno La Porta Andrea fu *Antonio*, domt. a Massicault (Tunisi) vincolata.	Salerno La Porta Andrea fu *Antonino*, domt. come contro vincolata.
Cons. 5 % Littorio	12105	1.755 —	*Barberis* Norma fu Cesare, moglie di Anselmi Antonio, domt. a Genova.	*Barbieri* Norma fu Cesare, moglie ecc. come contro.
3,50 %	640367	35 —	Catalano *Vincenzina* di Biase, moglie di Celano *Raffaele*, domt. a Castelluccio Superiore (Potenza) vincolata	Catalano *Maria-Vincenza* di Biase, moglie di Celano *Arcangelo-Raffaello*, domt. come contro-vincolata
Cons. 5 % » »	409754 409755 409752	230 — 230 — 100 —	Malaspina *Emilia*, Malaspina *Maria*, Malaspina Felice, fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Tambornini Carolina, ved. *Emilia e Maria*, di Malaspina Filippo, domt. a Narzi (Pavia). L'ultima rendita è con usuf. vital. alla suddetta Tambornini Carolina.	Malaspina *Maria*, Malaspina *Maria-Giovanna*, Malaspina Felice, *Maria*, e *Maria-Giovanna* fu Filippo, minori ecc. come contro. L'ultima rendita è con usufrutto come contro.
»	515036	2.915 —	Brugnoli Dilda Tullio fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Dilda *Clorinda* fu Riccardo, ved. di Brugnoli Enrico, dom. a Cremona; con usufrutto vital. a Dilda *Clorinda* fu Riccardo, ved. di Brugnoli Enrico, dom. a Cremona.	Brugnoli Dilda Tullio fu Enrico, minore sotto la p. p della madre Dilda *Aida-Maria-Luigia* fu Riccardo, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Dilda *Aida-Maria-Luigia* ecc. come contro.
» »	188567 188568	190 — 25 —	Bracco Vincenzo, Maria nubile, Salvatore, Alfredo, Giuseppe, Vincenza e Teresa fu Girolamo, i quattro ultimi minori sotto la p. p. della madre *Paterna* Maria di Salvatore, ved. di Bracco Girolamo, dom. a Palermo, tutti quali eredi indivisi del padre. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Paterna* Maria di Salvatore, ved. di Bracco Girolamo	Bracco Vincenzo, Maria nubile, Salvatore, Alfredo, Giuseppe, Vincenza e Teresa fu Girolamo, i quattro ultimi minori sotto la p. p. della madre *Patania* Maria di Salvatore, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Patania*, Maria di Salvatore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6302)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso indetto dal Sindacato nazionale fascista ingegneri per conto del Comitato centrale interministeriale di protezione anti-aerea per apparecchi di segnalazione acustica da impiantarsi per allarme nell'interno delle abitazioni.

Si ritiene opportuno premettere che, all'atto dell'allarme aereo, verrà tolta di norma la sola illuminazione pubblica, mentre le reti di distribuzione relative all'illuminazione privata rimarranno generalmente sotto pressione.

Il concorrente dovrà studiare un apparecchio che, collegato alla rete di illuminazione privata dovrà dare segnali acustici di allarme quando nella suddetta rete venga compiuta dalle persone a ciò adibite, una opportuna manovra.

Questa potrà consistere, a scelta del concorrente, in una delle seguenti:

1° nel togliere la tensione, per un tempo determinato o con determinate modalità, per evitare che una interruzione dovuta a cause accidentali possa provocare l'allarme;

2° nell'abbassare la tensione entro limiti e con modalità tali da non provocare danni e disturbi gravi agli utenti;

3° nello sfruttare, con artifici da sfruttarsi dal concorrente, le reti di illuminazione esistenti come membratura conduttrice, indipendentemente dal fatto che essa serva, all'atto dell'allarme, alla effettiva alimentazione o meno dell'utente.

I concorrenti potranno proporre sia apparecchi che per lanciare il segnale di allarme richiedano energia elettrica da prelevarsi dalla rete, ovvero apparecchi che non siano soggetti a tale vincolo.

L'apparecchio dovrà permettere segnalazioni acustiche continue od interrotte, e dovrà rispondere ai principi economici necessari ad una larga diffusione; e ciò ai fini della protezione e della possibilità dell'industria (costruzione in serie).

Saranno preferiti modelli funzionanti corredati da una relazione contenente disegni schematici.

Sono accettati progetti di soli disegni purchè corredati di tutti i particolari costruttivi.

Il termine di presentazione è il 30 agosto 1934-XII alle ore 18.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Gen. gr. uff. Dal Pozzo Alessandro, presidente;
Ten. col. Minniti cav. dott. ing. Giuseppe, segretario;
Col. Levi comm. Ugo;
Dott. ing. Faranda Alberto;
Dott. ing. Bordoni Ferdinando;
Dott. ing. Colombo Attilio;
Dott. ing. Neri Filippo;
Dott. ing. Urbinati Mario.

Il giudizio della Commissione sarà inappellabile.

I premi assegnati sono:
al primo classificato L. 10.000,
al secondo classificato L. 5000.

Sono poi stabiliti due premi di incoraggiamento di L. 1000 ciascuno da assegnarsi ad altri due concorrenti che abbiano presentato progetti che in ordine di graduatoria saranno meritevoli di considerazione.

Ai concorrenti resterà la proprietà artistica-intellettuale degli apparecchi.

I lavori dovranno pervenire entro le ore 18 del 30 agosto p. v. presso la sede del Sindacato nazionale fascista ingegneri (via Vittorio Veneto, 7, p. 3°). Non saranno accettati documenti pervenuti dopo tale data, anche se portanti bollo anteriore di partenza da parte di uffici postali e simili.

(6556)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. (Decreto Ministeriale 15 dicembre 1933).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1934-XII, col quale venne provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito col decreto Ministeriale 15 dicembre 1933;

Determina:

Il gr. uff. Francesco Pittalis, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1933, quale esaminatore speciale per le lingue tedesca e spagnola, in sostituzione del cav. di gr. cr. Gino Macchioro Vivalba.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà decorrenza dal 30 aprile 1934-XII.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6568)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso a due posti di delegato corporativo aggiunto (ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1934-XII (registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 285), con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di delegato corporativo aggiunto (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni;

Considerata la opportunità di rinviare le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per due posti di delegato corporativo aggiunto nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni, già fissate con il decreto Ministeriale 21 febbraio 1934 per i giorni 17, 18 e 19 maggio 1934, sono rimandate ai giorni 4, 5 e 6 giugno 1934, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6567)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.